

N.1237/15 R.Gen.



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
**Sezione Lavoro e Previdenza**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 1237 del R.G. dell'anno 2015, riservato in decisione previa discussione ex art.429 c.p.c. all'udienza del 20.1.16 – del cui verbale forma parte integrante - e vertente tra ( - c.f.: - - rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Domenico Ligato del Foro di Reggio Calabria) ed il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio VI Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Calabria in persona del I.r.p.t.** (rappresentato e difeso per delega in atti anche disgiuntamente ex art.417 *bis* c.p.c. dai funzionari dott. Demetrio Cassalia e sig. Carlo Caratozzolo).

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito indicati.

Il ricorrente, docente abilitato all'insegnamento di Educazione Artistica (classe concorsuale A028) per le scuole e gli istituti di istruzione secondaria, lamenta il mancato aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (di qui in avanti: GAE) per la provincia di Reggio Calabria per il triennio 2014/17, a mezzo di inserimento del suo nominativo come da espressa richiesta in tal senso proposta.

Al riguardo il ricorrente ha specificato che dopo essere stata iscritto alle GAE in questione fino al 2009 è stata cancellato dalle graduatorie per mancata proposizione di apposita domanda di aggiornamento.



Non dovendosi però intendere a giudizio dell'interessato detta cancellazione come definitiva, lo ha in particolare affermato di aver presentato in data 15.5.14 domanda telematica di aggiornamento/reinserimento nelle GAE per il triennio 2014/17, con esito negativo.

Di qui, la proposizione del presente ricorso volto a sentir ordinare al Ministero resistente il reinserimento dell'interessato nelle GAE in questione.

Il M.I.U.R., costituendosi, ha chiesto respingersi il ricorso stante la piena legittimità della valutazione effettuata dall'Amministrazione in punto di definitività del provvedimento di cancellazione dalle GAE per omessa presentazione di domanda di aggiornamento per uno o più trienni da parte del docente interessato.

2. Le argomentazioni di parte resistente non possono però ritenersi condivisibili, per i motivi qui di seguito esplicitati.

Va subito evidenziato al riguardo che la cancellazione dalle GAE per la mancata presentazione della domanda è conseguenza esplicitamente prevista dall'art. 1 co.1 bis D.L. 97/2004, convertito in L.143/2004.

Tale ultima norma dispone che: *"dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*.

Il quarto comma della stessa disposizione afferma che *"a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale (...)"*.

Non vi è quindi menzione alcuna di quella definitività della cancellazione per mancata presentazione della domanda che, al contrario, risulta prevista tanto dal D.M. n. 44/2011 quanto dal D.M. 235/2014 invocati *ratione temporis* dal resistente M.I.U.R.

La norma di natura regolamentare non può però certo introdurre dei precetti che – andando oltre la funzione di attuazione – siano di portata innovativa e (per giunta) contraria alle disposizioni di legge.



Ne consegue che la legittimità del regolamento si misura nel confronto con le norme di legge cui deve dare attuazione: nell'interpretazione delle norme regolamentari deve quindi prevalere, ove possibile, l'interpretazione che riesca a dare concreta attuazione alla legge.

Per quel che qui ci occupa, quindi, la "cancellazione definitiva" prevista dai succitati D.M. può quindi ritenersi legittima solo se riferita al periodo (triennio) di vigenza dell'aggiornamento della graduatoria.

Non si può quindi in alcun modo escludere che il docente possa – ai sensi proprio dell'art. 1 bis L.143/2004 - proporre, all'atto di una successiva procedura di aggiornamento delle graduatorie, domanda volta al reinserimento (da considerarsi ipotesi ben diversa dall'ipotesi non consentita di nuova inclusione), con il punteggio maturato all'atto della cancellazione, sussistendo ancora tutti gli altri requisiti di legge ed avendone ancora (o nuovamente) interesse.

Questo è quanto accaduto nel caso in esame, con specifico riferimento al triennio 2014/17.

Il ricorrente ha dedotto ed allegato di aver tentato inutilmente di presentare in via cartacea domanda di reinserimento per il triennio 2014/17 (cfr.doc.4).

Per quanto sopra detto, la circostanza che l'odierno istante sia stato cancellato dalle "graduatorie ad esaurimento" per non aver presentato domanda di permanenza per uno o più periodi precedenti non può quindi considerarsi causa ostativa alla possibilità di essere reinserito nelle GAE 2014/17.

La decorrenza ed il punteggio non potranno che essere, conformemente alle disposizioni di legge sopra richiamate, quelli corrispondente alla data della cancellazione.

In accoglimento del ricorso, pertanto, il Ministero resistente va condannato al reinserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito territoriale per la provincia di Reggio Calabria per il triennio 2014/17, con decorrenza e posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di cancellazione.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura ex D.M. 55/2014 indicata in dispositivo, previa compensazione per 1/2 attesa la controvertibilità in diritto della questione oggetto di causa.



**P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, pronunciandosi sulla domanda presentata da

( ) nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio VI - Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Calabria in persona del l.r.p.t., ogni diversa istanza disattesa così decide:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero resistente il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A028 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito territoriale per la provincia di Reggio Calabria per il triennio 2014/17, con decorrenza e posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di cancellazione;
- previa compensazione per 1/2 attese le ragioni esposte in parte motiva, condanna il Ministero resistente alla rifusione della residua quota di 1/2 delle spese di lite di controparte, liquidando detta quota in complessivi € 500,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie del 15% come per legge: il tutto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Reggio Calabria, 20.1.2016

*Il presente provvedimento è stato letto all'udienza del 20.1.2016 e costituisce parte integrante del relativo verbale*

IL GIUDICE DEL LAVORO  
*dott. Antonio Salvati*

